



Regolamento aziendale
per il conferimento della nomina a
“Primario Emerito”.

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 381 del 25 marzo 2014

Premessa

Nei lunghi anni della loro storia l'Ospedale Civico e Benfratelli, l'Ospedale dei Bambini G. Di Cristina e l'Ospedale Oncologico M. Ascoli, tutti di Palermo, dapprima come realtà ospedaliere autonome e successivamente come presidi o parti di una unica Azienda del Servizio Sanitario Regionale della Sicilia, hanno avuto ed hanno l'onore di ospitare al loro interno Medici di grande valore professionale ed umano.

In particolare, numerosi Primari delle allora Divisioni, oggi Direttori di Unità Operative Complesse (U.O.C.), hanno dato, e danno lustro, alle strutture da essi dirette e all'Azienda tutta con le loro rilevanti capacità tecnico professionali e organizzativo/manageriali.

La dedizione, l'impegno continuo e la professionalità da essi profusi costituiscono esempio per i loro allievi e collaboratori e ne contribuiscono ad incrementare il livello professionale, scientifico e relazionale; il risultato finale è rappresentato da un continuo miglioramento del livello dell'assistenza offerta all'utenza.

L'attività svolta in tanti anni da tali Medici rappresenta, pertanto, un patrimonio culturale e professionale che non deve essere dimenticato e che deve essere di esempio e di insegnamento ai più giovani professionisti.

Per le suddette motivazioni l'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico – Di Cristina – Benfratelli" di Palermo (ARNAS Civico) intende attribuire il giusto riconoscimento a quei Direttori in quiescenza per raggiunti limiti di età, che si sono distinti per particolari meriti professionali manageriali o scientifici.

L'opportunità è offerta dall'ultimo comma dell'art. 24 del Regio Decreto n° 1631 del 30 settembre 1938, valido ed efficace, che prevede che *"Il primario, alla cessazione del servizio, può dall'amministrazione ospedaliera essere nominato primario ospedaliero emerito"*.

Il presente regolamento ne identifica i requisiti e disciplina la procedura per il conferimento della nomina di "Primario Emerito".

Art. 1

La nomina a "Primario Emerito" dell'ARNAS Civico di Palermo è conferita con atto formale del Direttore Generale dell'Azienda, su proposta del Collegio di Direzione, a Direttori di U.O.C. che si siano distinti per particolare impegno, professionalità, capacità organizzativa ed autorevolezza scientifica nell'espletamento della loro attività all'interno dell'Azienda.

Il conferimento viene attribuito al Direttore che sia in quiescenza per collocamento a riposo e che abbia avuto una permanenza all'interno dell'Azienda di almeno venticinque anni, di cui almeno cinque con incarico di direzione di UOC.

In particolari casi il conferimento della nomina può avvenire alla memoria.



Art. 2

Al “Primario Emerito” possono essere richiesti pareri aventi carattere di prevalente valenza scientifica, formativa ed organizzativa.

Art. 3

Il “Primario Emerito” dell’ARNAS Civico può fregiarsi del titolo conferitogli non solo per lo svolgimento delle attività descritte all’articolo precedente, ma anche quale autore di pubblicazioni o relazioni o in occasione della partecipazione, in qualità di docente o relatore, a congressi, convegni, workshop o consessi scientifici in genere.

Art. 4

Il “Primario Emerito” non può svolgere attività di diagnosi e cura che sono di esclusiva pertinenza e responsabilità del personale medico in servizio presso l’Azienda, né può in alcun modo interferire con le attività di reparto.

“Il Primario Emerito” non può versare in situazione di conflitto di interesse durante il periodo in cui espleta il suo incarico, nei termini e nelle stesse condizioni previste dalle vigenti disposizioni per il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, così come stabilito dall’art. 1, commi dal 56 al 65, della Legge 23.12.1996 n. 662 e successive disposizioni attuative, nonché dalla Legge 412/1991.

Art. 5

Al “Primario Emerito non può essere richiesto alcun obbligo di frequenza e/o accesso né impegno di orario all’interno dell’Azienda.

La sua presenza in termini di accesso ad una Unità Operativa aziendale, su specifica e formale richiesta del Direttore della Unità operativa stessa, deve essere concordata con la Direzione Sanitaria Aziendale che, attraverso la Direzione Medica di presidio, avrà cura di garantire che le attività del “Primario Emerito” siano in armonia con il presente regolamento.

Al momento del conferimento formale di tale carica onorifica, il “Primario Emerito” si impegna espressamente e per iscritto a manlevare e tenere completamente indenne l’Azienda da qualsivoglia eventuale richiesta risarcitoria che dovesse essere avanzata da terzi ritenutisi danneggiati dall’attività del professionista medesimo.

“Il Primario Emerito” è coperto, nei periodi di frequentazione dei locali aziendali, dalla polizza assicurativa di cui l’Azienda è dotata per obbligo di legge.



Art. 6

La nomina a “Primario Emerito” ha natura esclusivamente laudativa ed onorifica, non ha effetti giuridicamente rilevanti, non determina prosecuzione o ripresa del rapporto di servizio e non dà diritto ad alcun compenso, né ad occupare locali dell’Azienda o gestire attrezzature senza una specifica autorizzazione in termini di spazio e di tempo.

Art.7

La Direzione Generale si riserva di revocare in qualunque momento la nomina qualora venisse a conoscenza di comportamenti del “Primario Emerito” che siano in contrasto con i principi e le direttive del presente regolamento.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.